



COMUNICATO UFFICIALE N. 212
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 237/AA al n. 246/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco BOSCOLO, Marco VIANELLO e della società S.S.D. a R.L. UNIONE CADONEGHE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianfranco BOSCOLO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe, in data antecedente e prossima al 14.5.2025, assunto un impegno preliminare di tesseramento per la successiva stagione sportiva 2025-2026 con il tecnico sig. Marco Vianello, sebbene quest'ultimo fosse tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 come allenatore per la società A.S.D. Calcio Cavarzere;

Marco VIANELLO, allenatore tesserato per la società A.S.D. Calcio Cavarzere all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 5, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in data antecedente e prossima al 14.5.2025, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Calcio Cavarzere, assunto un impegno preliminare di tesseramento per la successiva stagione sportiva 2025-2026 con la società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe;

S.S.D. a R.L. UNIONE CADONEGHE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Boscolo Gianfranco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gianfranco BOSCOLO,
 - Sig. Marco VIANELLO,
 - Società S.S.D. a R.L. UNIONE CADONEGHE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianfranco BOSCOLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco BOSCOLO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Marco VIANELLO,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. a R.L. UNIONE CADONEGHE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 103 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco LEALI, e della società UNION BRESCIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco LEALI, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società FERALPISALO' SRL matr. 930578 (dal 17.07.25, a seguito dell'approvazione della domanda di mutamento di denominazione sociale, UNION BRESCIA SRL), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III) - Criteri Sportivi e Organizzativi- lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2024/2025, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, per non aver adempiuto all'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III) - Criteri Sportivi e Organizzativi- lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2024/2025, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, per non aver adempiuto all'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettere fi e fii);;

UNION BRESCIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco LEALI,
 - Società UNION BRESCIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco LEALI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco LEALI,
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società UNION BRESCIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Matteo ANCONETANI avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo ANCONETANI, dirigente accompagnatore tesserato per la società Pisaovest S.S.D. A.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Pulcini della società Pisaovest S.S.D. A.R.L. pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Matteo ANCONETANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo ANCONETANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 144 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Paolino TASCA, e della società U.S.D. SANT'ELENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolino TASCA, dirigente tesserato per la società USD Sant'Elena all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 4.7.2025, inviato al gruppo WhatsApp della società USD Sant'Elena denominato "settore giovanile" composto da trentatre partecipanti, nonché direttamente all'utenza personale dei sigg.ri Umberto Zane e Roberto Sponchiado, già allenatori tesserati per la USD Sant'Elena, un messaggio dai toni diffamatori;

U.S.D. SANT'ELENA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Paolino Tasca;;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolino TASCA,
 - Società U.S.D. SANT'ELENA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano SCOMPARIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolino TASCA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. SANT'ELENA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 73 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi POLITO, Saverio MARCELLUZZO, Angelo NAPPO e della società SSD AZZURRI ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi POLITO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Azzurri ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Azzurri ARL, omesso di provvedere al regolare tesseramento del Sig. Angelo Nappo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla SSD Azzurri ARL alla gara SSD Azzurri ARL - A.S.D. Savino Soccer del 16.2.2025, valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Saverio MARCELLUZZO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD Azzurri ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara SSD Azzurri ARL - A.S.D. Savino Soccer del 16.2.2025 valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società SSD Azzurri ARL nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Angelo Nappo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Angelo NAPPO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento settoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società SSD Azzurri ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società SSD Azzurri ARL, alla gara SSD Azzurri ARL - A.S.D. Savino Soccer del 16.2.2025 valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

SSD AZZURRI ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi Polito e Saverio Marcelluzzo, ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Angelo Nappo ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi POLITO,
 - Sig. Saverio MARCELLUZZO,
 - Sig. Angelo NAPPO,
 - Società SSD AZZURRI ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi POLITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luigi POLITO,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Saverio MARCELLUZZO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Angelo NAPPO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società SSD AZZURRI ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 34 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Claudio FURLAN, e della società A.S.D. CITTÀ DI CAORLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Claudio FURLAN, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per società A.S.D. Città di Caorle La Salute, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.1 n. 2) del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, in qualità di referente del camp "Pareus Summer Camp 2025" organizzato dalla società A.S.D. Città di Caorle La Salute dal 9.6.2025 all'1.8.2025, consentito la partecipazione a tale manifestazione dal 9 al 13 giugno 2025 del calciatore sig. Alex Contarin, tesserato per la società A.C.D. Jesolo, nonostante lo stesso fosse privo del necessario nulla osta della società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti;

A.S.D. CITTÀ DI CAORLE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Claudio Furlan all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Claudio FURLAN,
 - Società A.S.D. CITTÀ DI CAORLE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Flavio FAVERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Claudio FURLAN,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI CAORLE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1252 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfonso RANIERI, Stefano CIRILLO e della società ACADEMY JUVE STABIA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alfonso RANIERI, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, a) per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito che i giovani calciatori F.B. (nato l'11.6.2016) e A.R. (nato il 19.6.2016) prendessero parte, pur appartenendo alla categoria "pulcini" e in assenza del nulla osta da parte della società di appartenenza A.S.D. Cercola Calcio Fox, all'evento denominato "Viesse Stage Torino", svolto dalla società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L. dal 9.5.2025 all'11.5.2025 presso lo stadio "G. Piccolo" di Cercola, e b) per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito che il tecnico sig. Stefano Cirillo collaborasse all'organizzazione del predetto raduno e fosse presente in occasione dello stesso, pur non essendo tesserato per la società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L. e pur essendo invece tesserato per la società S.S. Juve Stabia S.r.l.;

Stefano CIRILLO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S. Juve Stabia S.r.l. e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso, pur non essendo tesserato per la società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L. e pur essendo invece tesserato per la società S.S. Juve Stabia S.r.l., collaborato all'organizzazione dell'evento, denominato "Viesse Stage Torino", svolto dalla società Academy Juve Stabia S.S.D. A R.L. dal 9.5.2025 all'11.5.2025 presso lo stadio "G. Piccolo" di Cercola, in occasione del quale era presente ed al quale hanno preso parte, tra gli altri, i giovani calciatori F.B. (nato l'11.6.2016) e A.R. (nato il 19.6.2016), pur appartenendo alla categoria "pulcini" e in assenza del nulla osta da parte della società di appartenenza A.S.D. Cercola Calcio Fox;

ACADEMY JUVE STABIA SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alfonso Ranieri

e nel cui interesse il sig. Stefano Cirillo ha svolto attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alfonso RANIERI,
 - Sig. Stefano CIRILLO,
 - Società ACADEMY JUVE STABIA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfonso RANIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alfonso RANIERI,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Stefano CIRILLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ACADEMY JUVE STABIA SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 327 pfi 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Eleonora FRAGOMENI, e della società S.S.D. UNIME A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Eleonora FRAGOMENI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD Unime, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, a seguito della pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale in merito ai fatti accaduti nel corso della gara Racing Catania Womens - SSD Unime del 19.10.2025, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile e pubblicato con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 143 del 21.10.2025, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio, della credibilità e della reputazione propri di tale Comitato e degli Organi di Giustizia Sportiva federali a mezzo di una nota inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dello stesso Comitato Regionale Sicilia in data 21.10.2025;

S.S.D. UNIME A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la Sig.ra Eleonora Fragomeni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Eleonora FRAGOMENI,
 - Società S.S.D. UNIME A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco DE FRANCESCO ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Eleonora FRAGOMENI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. UNIME A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Cono Giuseppe LANZA avente ad oggetto la seguente condotta:

Cono Giuseppe LANZA , all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Rosmarino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Rosmarino militante nel campionato di Eccellenza nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Cono Giuseppe LANZA ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 90 (novanta) giorni di inibizione per il Sig. Cono Giuseppe LANZA ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 246/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 123 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Pasquale TIERI, e della società FCD PRO VASTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pasquale TIERI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FCD Pro Vasto, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore Sig. Andrea Valerio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 294-2024/25 del 17.4.2025, comunicato alla società FCD Pro Vasto a mezzo pec del 21.4.2025;

FCD PRO VASTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Pasquale Tieri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pasquale TIERI,
 - Società FCD PRO VASTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea ZAAMI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pasquale TIERI,
 - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società FCD PRO VASTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina